



DETERMINAZIONE N. 245 DEL 14/11/2022

Direzione Generale

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI PRESA D'ATTO ESITO NEGATIVO DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.L. 175/2016

Certificato di pubblicazione

La presente determinazione in copia viene pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio per 15 gg. consecutivi

Dal 16/11/2022

al 01/12/2022

Il Segretario Consortile
Dott.ssa Anna ANOBILE

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI PRESA D'ATTO ESITO NEGATIVO DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.L. 175/2016

**IL RESPONSABILE
DIREZIONE GENERALE**

Visto il D.L. n. 175 riguardante la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, prevista dall'art. 20 dello stesso D.L. n. 175 del 19 agosto 2016 - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP);

Visto il D.L. 24/06/2014 n. 90 e s.m.i., ed in particolare l'art.17, in materia di ricognizione degli Enti Pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate;

Preso atto che il Consorzio è tenuto ad effettuare entro il 31.12.2022, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, alla data del 31.12.2021;

Vista la Delibera dell'Assemblea Consortile del C.I.S.S. di Chivasso n.10 del 12.10.2015 con cui si autorizzava l'alienazione della quota di partecipazione detenuta dal Consorzio nella società consortile a responsabilità limitata C.I.C. s.c.r.l.;

Visto che in data 21.12.2015 si è proceduto a sottoscrivere la stipula del contratto di cessione della quota C.I.C s.c.r.l., di cui al punto precedente, innanzi ad Andrea Ganelli Notaio in Torino;

Vista la determinazione del Direttore Generale n. 304 del 25.11.2021 con cui si prendeva atto dell'esito negativo della revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, ex art. 24 del D.L. 175/2016;

Considerato che l'art. 20 co. 1 del citato D.Lgs. 175/2016, ad oggetto "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", prevede che "[...] *le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, co. 4, e alla struttura di cui all'art. 15.*";

Atteso che la scrivente, in qualità di Direttore Generale del C.I.S.S. di Chivasso, è responsabile del procedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche;

Ritenuto pertanto, ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 175/2016, di attestare che, alla data del 31.12.2021 il C.I.S.S. di Chivasso non deteneva partecipazioni in alcuna società ricadenti nel perimetro oggettivo previsto dal T.U. in materia di società a partecipazione pubblica;

Ritenuto, inoltre, di dare comunicazione dell'esito negativo della ricognizione secondo la modalità di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014, descritte dettagliatamente nelle "Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche" inserite nella Home Page dell'applicativo "Partecipazioni" del Portale del Tesoro;

Visto lo Statuto del Consorzio;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1 – Di attestare che, alla data del 31.12.2021, il C.I.S.S. di Chivasso non deteneva partecipazioni in alcuna società ricadenti nel perimetro oggettivo previsto dal T.U. in materia di società a partecipazione pubblica.

2 – Di comunicare l'esito negativo della ricognizione secondo le modalità di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014, descritte dettagliatamente nelle "Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche" inserite nella Home Page dell'applicativo "Partecipazioni" del Portale del Tesoro, fermo restando l'obbligo di comunicazione alla competente Sezione di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 20, co. 3 del TUSP.

Il Responsabile
Direzione Generale
Graziella Benvenuti